

TRIBUNALE DI BERGAMO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bergamo, Seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei giudici:

dr. Laura De Simone

presidente

dr. Elena Gelato

giudice rel.

dr. Luca Fuzio

giudice

nel procedimento rubricato al n. C.P., introdotto a seguito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, sesto comma, L.F. presentata dalla società , ha emesso il seguente

DECRETO

Letta la relazione depositata dal commissario giudiziale, con la quale il Tribunale è stato reso edotto dell'esistenza di criticità nell'ambito della presente fase preconcordataria;

sentita la parte ricorrente e lette le memorie dalla stessa depositate;

dato atto dell'intervenuto pagamento di crediti sorti anteriormente all'apertura del concorso, eseguiti dalla società ricorrente in epoca successiva alla pubblicazione della domanda di concordato presso il Registro delle Imprese;

rilevato che allo stato non risulta essere intervenuta alcuna restituzione delle somme indebitamente versate ai creditori; rilevato che, a quasi due mesi dall'apertura della procedura concordataria, non è certa la nomina dell'attestatore, essendo stata prodotta unicamente una dichiarazione di "accettazione con riserva" da parte del professionista individuato dalla società; preso atto che l'istante ha solo parzialmente assolto alle richieste formulate dal commissario giudiziale, non essendo stati forniti i dati previsionali relativi ai mesi di gennaio e febbraio



2022 nonché quelli relativi all'inventario ed alla quantificazione delle rimanenze di magazzino;

rilevato che la proposta d'affitto e successivo acquisto d'azienda presenti criticità tali da consentire di ritenerla inammissibile (quali l'assenza di cauzione, la previsione di un termine di validità talmente ristretto da impedire lo svolgimento della indispensabile procedura competitiva, la previsione, quali condizioni essenziali per la validità dell'offerta, di circostanze la cui verificazione esula dalla sfera di disponibilità della procedura concordataria...);

preso atto di quanto riferito dal commissario in ordine al negativo andamento aziendale;

rilevato che la stessa ricorrente ha da ultimo prospettato addirittura la necessità di (temporanea) interruzione della propria attività d'impresa, al fine di non generare ulteriori perdite; ritenuto in tale contesto necessario ridurre di trenta giorni il termine originariamente assegnato per la presentazione del piano e della proposta di concordato;

ritenuto, quanto alle ulteriori istanze formulate dalla ricorrente:

- a) che la vendita del magazzino, di cui non si conosce la consistenza e natura, potrebbe costituire atto di ordinaria amministrazione qualora si trattasse di merci oggetto della normale attività d'impresa, deperibili e di modico valore, mentre avrebbe natura di atto straordinario nell'opposto caso (dovendo ritenersi di straordinaria amministrazione un atto che, seppur astrattamente qualificabile come di ordinaria amministrazione se compiuto nel normale esercizio dell'impresa, sia in concreto idoneo a pregiudicare i valori dell'attivo compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, quale sarebbe in ipotesi la "svendita" di beni di rilevante valore e non soggetti a deterioramento);
- b) che dunque sul punto è necessario che la ricorrente fornisca chiarimenti, procedendo al più presto al deposito

ILCASO.it

dell'inventario e della valorizzazione delle rimanenze, come richiesto dal commissario giudiziale;

- c) che in ordine alla richiesta di chiusura del punto vendita, che costituisce atto di straordinaria amministrazione (potenzialmente tale da depauperare l'attivo, a fronte della perdita dell'avviamento), non risulta che si sia espresso il commissario giudiziale, il cui parere è richiesto dal Collegio prima dell'adozione di ogni provvedimento;
- d) che infine la richiesta di pagamento delle commissioni bancarie relative al periodo anteriore all'apertura del concorso non è ammissibile, non essendo stata proposta nelle forme di cui all'art. 182 quinquies L.F. ed essendo come premesso impedito il pagamento tout court di debiti anteriori;

P.Q.M.

Visto l'art 161, terzultimo comma, L.F., dispone l'abbreviazione di trenta giorni del termine già concesso per il deposito della proposta di concordato e del piano;

richiede alla ricorrente di depositare al più presto l'inventario delle rimanenze di magazzino e la loro valorizzazione;

richiede al commissario giudiziale di esprimere il suo parere sulla richiesta di vendita del magazzino e chiusura temporanea del punto vendita;

dichiara l'inammissibilità della richiesta di autorizzazione al pagamento delle commissioni bancarie relative al periodo anteriore all'apertura del concorso.

Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2022.

Il Presidente

dr. Laura De Simone